



## **STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O.D.V. OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DIO SAN GIOVANNI IN ITALIA – I GIOVANNITI SEZIONE**

### **Art. 1 (Denominazione, sede, durata ed emblema)**

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr.117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA – I GIOVANNITI Sezione di Lonigo ODV.", successivamente indicata come Associazione, con sede legale in Viale della Vittoria,19 36045 Lonigo VI, codice fiscale 95136460243, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei Soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

La sua sigla è: S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI – I GIOVANNITI Sezione di Lonigo ODV Associazione non riconosciuta.

L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. – CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero. Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello Statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione.

### **Art. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art.5, lettere b), d), v) e y) del Codice del Terzo Settore di seguito descritte, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- b) interventi e prestazioni sanitarie: servizi di trasporto socio sanitario e di emergenza urgenza a mezzo di autoambulanza;
- d) iniziative di formazione ed informazione sanitaria;
- v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- y) attività di Protezione Civile (ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 nr.225 e successive modificazioni) e per la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

1. la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri;
2. la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle Associazioni appartenenti;
3. la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato;



4. lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
5. l'assistenza, la promozione ed il sostegno dei diritti dell'infanzia e delle adozioni internazionali e la cooperazione internazionale;
6. la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento del trasporto socio sanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
7. la promozione e il coordinamento dei servizi sociali, socio sanitari e assistenziali;
8. la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;
9. il perseguire con spirito cristiano esclusivamente fini di solidarietà e di pubblica utilità;
10. la promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sanitaria;
11. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;
12. corsi di educazione sanitaria e primo soccorso a diversi livelli di approfondimento per aziende (Legge 626/94), scuole, società sportive, privati cittadini;
13. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale del JOIN (JOHANNITER ORDER INTERNATIONAL) seguendo le indicazioni e competenze di S.O.G.IT. Nazionale;
14. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 (Ammissione, numero degli associati e requisiti)**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al 50% delle O.D.V. associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli Enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera e se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art.5 del presente Statuto (morte, recesso, esclusione).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro 1 (uno) anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e sottoscrivono la quota associativa.

Sono Volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi come Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

#### **Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



## **Art. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di socio si perde per:

- a) esclusione
- b) recesso
- c) decesso

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dall'Organo d'Amministrazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato che può ricorrere contro il provvedimento entro 1 (uno) mese dalla comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata o P.E.C. .

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo d'Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Art. 6** **(Organi)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- il Revisore legale dei conti.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



## **Art. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea Generale può definirsi:

- Ordinaria
- Straordinaria.
- 

Entrambe sono costituite dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea valgono per tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente da avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad 1 (uno) voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da 1 (uno) altro associato mediante delega scritta riportata in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 (uno) associato.

Si applicano i commi 4 e 5, Art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associati (Organo di Amministrazione e Organo di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi (Art.28 del Codice del Terzo Settore) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex. Art.21, c.2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex. Art.21, c.3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1 (uno) degli associati presenti, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria ha la seguente competenza:

- modifica lo Statuto con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 8 (Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la stesura del bilancio consuntivo dell'anno e del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 1 (uno) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per una durata pari a 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati, in possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico.

Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'Art.2382 del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'Art.26 del Codice del Terzo Settore (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono riferibili a terzi che non siano iscritti nel suddetto Registro Unico Nazionale.



## **Art. 9 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti (nominati dall'Assemblea) a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Ogni qual volta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vice Presidente, già nominato tra gli appartenenti dell'Organo di Amministrazione.

## **Art. 10 (Organo di controllo)**

La nomina di un Organo di controllo è obbligatoria, salvo modifiche ministeriali, quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi, 2 (due) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati di media: 5 (cinque) unità.

La composizione ed il funzionamento dell'Organo sono disciplinati dall'Art.30 del Codice del Terzo Settore.

## **Art. 11 (Il Revisore legale dei conti)**

La nomina di un Revisore legale dei conti (Art.31, c. 1 del Codice del Terzo Settore) è obbligatoria, salvo modifiche ministeriali, quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi, 2 (due) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media: 12 (dodici) unità.



## **Art. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 14 (Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017).

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Art.15 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi degli Artt.13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio predisposto dall'Organo di Amministrazione viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (30 aprile) e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.





## **Art. 16 (Libri sociali)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione nelle modalità preventivamente concordate e in presenza di un componente dell'Organo di Amministrazione.

## **Art. 17 (Volontari)**

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. I limiti massimi e le condizioni sono preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione e, comunque, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art.17 del Codice del Terzo Settore (in mancanza di documentazione il rimborso è ammesso con autocertificazione purché non si superi l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili).

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **Art. 18 (Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari (Art.33 del Codice del Terzo Settore).



**Art. 19**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art.56 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**Art. 20**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 21**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D. LGS. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile nonché dallo Statuto Nazionale S.O.G.IT. .